

TAR Bari 17/12/1996 n. 826

legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.1

Nella Regione Puglia, ai sensi dell'art. 46, L.R. 16 maggio 1985 n. 27, è consentita la deroga alla pubblica gara per l'affidamento degli appalti di opere pubbliche di competenza comunale e il ricorso alla trattativa privata solo nel caso in cui l'affidamento ad un esecutore determinato sia reso indispensabile da ragioni tecniche, consistenti o in particolari qualità dell'Impresa che - in conseguenza dell'alta specializzazione delle maestranze e degli strumenti tecnici di cui dispone - si presenti come l'unica in grado di eseguire un lavoro dalle caratteristiche tecniche del tutto particolari ovvero nella posizione monopolistica che la detta Impresa assume nel mercato del lavoro.